

45. Qualora però siano stati oppignorati semoventi od effetti soggetti a deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti ne' due precedenti articoli sono ridotti a soli tre giorni.

46. L'asta è indicata con un avviso da affiggersi al Pubblico tre o cinque giorni prima, giusto il disposto dai precedenti due articoli, in cui vengano enunciati il giorno, l'ora, il luogo, e gli effetti da vendersi.

Ordinariamente si tiene nel luogo solito degl'incanti del Comune, eccettuato il caso, in cui convenisse fissare un luogo diverso a scanso delle spese del trasporto degli effetti da incantarsi.

47. L'atto dell'asta è steso in iscritto. Vendendosi mobili, non vi si esprime che il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita d'ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che vi assiste, e del Banditore. Vendendosi stabili, si registrano tutte le offerte, e l'atto è firmato anche dai compratori.

Assiste all'asta ne' Comuni di prima e seconda classe un Attuario civile o suo Sostituto; nei Comuni di terza classe l'Agente comunale, o chi lo rappresenta.

Chiuso l'incanto, l'atto è consegnato al Segretario della Municipalità nelle Comuni di prima e seconda classe, ed al Cancelliere del Distretto nelle altre Comuni.

48. Il Ricevitore vende i beni oppignorati